



Comune di San Nicandro Garganico

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2- Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 - Giudizi pendenti- azioni esecutive e fermo amministrativo in corso

Articolo 5- Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 6- Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 1- Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Articolo 8- Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 9 - Procedure cautelative ed esecutive in corso

Articolo 10- Disposizioni Finali

Articolo 1- Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione dell'articolo 15 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, per le quali è stata intrapresa la riscossione coattiva di cui al R.D. n. 639 del 14/04/1910 dall'Ente o dal Concessionario di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il beneficio di cui al presente regolamento è valido per tutti gli atti notificati dall'Ente dal 2000 al 2017 o consegnate al Concessionario entro tale data.

Articolo 2- Oggetto della definizione agevolata

Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non rimosse a seguito dell'emissione di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati dal 2000 al 2017 o consegnati al Concessionario, entro tale data, i debitori possono estinguere il debito,

senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelate o esecutive sostenute.

Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sono esclusi dalla definizione agevolata gli importi di cui ai commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, richiamato nell'articolo 15 del D.L. 34 del 30 aprile 2019.

Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme già versate a titolo di sanzioni, anche parzialmente, su ingiunzioni di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2017.

Articolo 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata

Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Concessionario apposita istanza entro il 31 luglio 2019.

L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 5. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di nove rate trimestrali, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2021, nonché indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi e a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

Il Concessionario mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Il contribuente che ha provveduto al pagamento integrale di capitale ed interessi ma non di sanzioni, anche parzialmente, a fronte di ingiunzioni notificate dal 2000 al 2017, deve comunque presentare istanza per la definizione agevolata. In mancanza le sanzioni restano dovute e si proseguirà nella riscossione coattiva.

Articolo 4- Giudizi pendenti- azioni esecutive e fermo amministrativo in corso

L'istanza di cui all'articolo precedente può essere presentata anche nel caso in cui l'ingiunzione fiscale sia impugnata davanti agli organi della giustizia tributaria e civile ed il relativo giudizio non sia definitivo. In questo caso l'istanza di cui al comma precedente deve contenere anche l'impegno alla rinuncia al contenzioso con compensazione delle spese legali.

L'istanza è ammissibile anche nel caso di iscrizione avvenuta di fermo amministrativo da parte del Concessionario della riscossione coattiva, in tal caso lo svincolo del fermo suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto, escluse sanzioni ma comprese le spese vive e legali sostenute per la procedura.

L'istanza è ammissibile anche nel caso di procedura in corso e/o assegnazioni da parte del giudice già intervenute per pignoramenti e/terzi, pignoramenti mobiliari ed immobiliari da parte del Concessionario della riscossione coattiva; in tal caso la rinuncia al pignoramento suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto escluse sanzioni ma comprese spese vive e legali sostenute per la procedura. Il Concessionario provvederà a rideterminare l'importo dovuto.

Articolo 5- Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Il Concessionario comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Concessionario, comunica entro il 31 agosto 2019 ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 30 settembre 2019;

b) versamento in nove rate trimestrali: entro i mesi di settembre 2019, dicembre 2019 e marzo 2020, giugno 2020, settembre 2020, dicembre 2020, marzo 2021, giugno 2021 e settembre 2021;

c) In caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi legali vigenti.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare anche uno solo dei debiti inclusi nell'ingiunzioni di pagamento.

Articolo 6- Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili e/o compensabili.

A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni, scadenti in data successiva alla presentazione della su detta istanza

Articolo 7- Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di due rate consecutive in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione agevolata decade e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza comprese le sanzioni.

In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 8- Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nel procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 9 - Procedure cautelative ed esecutive in corso

A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

Il Concessionario solo relativamente ai debiti per cui si è presentata istanza di definizione agevolata, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi

amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 10- Disposizioni Finali

Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la specifica materia, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni .

Il presente regolamento acquisisce immediata efficacia dall' approvazione da parte dell'organo consiliare.